

DIREZIONE SOCIOSANITARIA
Dipartimento delle Dipendenze

SERD CARCERE

**LINEE GUIDA INTERISTITUZIONALI PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI PROGRAMMI
ALTERNATIVI ALLA PENA DETENTIVA IN DETENUTI ALCOL E TOSSICODIPENDENTI**

NOVEMBRE 2016

LINEE GUIDA INTERISTITUZIONALI PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI PROGRAMMI ALTERNATIVI ALLA PENA DETENTIVA IN DETENUTI ALCOL E TOSSICODIPENDENTI

Bussi Roncalini E^{1.}, Lazzaroni M.^{2.}, Bertoletti A^{3.}, Busetti C^{4.}, Cattaneo A^{5.}, Cefalà R.^{6.}, Donzelli G.^{7.} Fiammenghi A^{8.}, Fortunato G^{9.}, Gotti M.^{10.}, Lecchi M^{11.}, Manenti L. ^{12.}, Mazzoleni R.^{13.}, Moffa B. ^{14.}, Sabbi E.^{15.}, Santinelli D.^{16.}, Scala R.^{17.}, Zoncheddu P^{18.}, Riglietta M.^{19.}

¹ Dirigente Medico Responsabile SerD Carcere ASST Papa Giovanni XIII

² Presidente Tribunale di Sorveglianza di Brescia

³ Educatore Professionale Comunità Terapeutica di Bessimo

⁴ Psicologo Psicoterapeuta SerD Carcere ASST Papa Giovanni XIII

⁵ Coordinatore infermieristico SerD Carcere ASST Papa Giovanni XIII

⁶ Funzionario Giuridico Pedagogico Casa Circondariale di Bergamo

⁷ Assistente Sociale SerD Martinengo ASST Bergamo Ovest

⁸ Assistente Sociale SerD Lovere ASST Bergamo Est

⁹ Psicologo Psicoterapeuta SerD Carcere ASST Papa Giovanni XIII

¹⁰ Coordinatore infermieristico Presidio Sanitario Penitenziario ASST Papa Giovanni XIII

¹¹ Assistente Sociale SerD Carcere ASST Papa Giovanni XIII

¹² Funzionario Servizi Sociali Responsabile UEPE Bergamo

¹³ Ispettore Responsabile Ufficio Matricola Casa Circondariale di Bergamo

¹⁴ Assistente Sociale Direzione Dipartimento delle Dipendenze ASST Papa Giovanni XIII

¹⁵ Avvocato

¹⁶ Psicologo Psicoterapeuta SerD Carcere ASST Papa Giovanni XIII

¹⁷ Educatore Associazione Carcere e Territorio

¹⁸ Dirigente Medico Psichiatra Responsabile Psichiatria Penitenziaria ASST Papa Giovanni XIII

¹⁹ Direttore Dipartimento delle Dipendenze ASST Papa Giovanni XIII

INDICE

Premessa	pag. 4
Le disposizioni di legge	pag. 4
INTRODUZIONE	pag. 6
a. Finalità ed obiettivi delle Linee Guida	
b. Metodologia di lavoro adottata	
c. Destinatari delle Misure alternative	
Valutazione di primo Livello dei soggetti eleggibili	pag. 6
Gli attori coinvolti e le specifiche competenze	pag. 10
PRCORSO OPERATIVO	pag. 12
a. Procedure e criteri per l'attuazione del protocollo	
b. Le tappe per l'affidamento in prova art. 94 DPR 309/90 dal carcere	
c. Valutazione diagnostica e certificazione	
d. Definizione del programma terapeutico ed attestazione di idoneità	
e. Monitoraggio e valutazione del programma	
f. Conclusione del percorso in misura alternativa	
LE OPZIONI TERAPEUTICHE	pag. 17
I programmi residenziali e semiresidenziali	
I programmi territoriali	
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE LINEE GUIDA	pag. 18
ALLEGATI	da pag. 19

1. Testo aggiornato del DPR n. 309/90 << Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza>> (art. 89-90-94).
2. Norme sull'Ordinamento Penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà . L. 26 luglio 1975, n. 354 (art. 47-47 ter – 50)
3. Legge 26 novembre 2010, n. 199. Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno.
4. Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Sorveglianza di Brescia e le Direzioni degli Istituti di pena e UEPE del distretto (comprensivo di specifica modulistica)
5. Modello di certificazione
6. Tabelle dati
7. Scheda di monitoraggio (SMAT)
8. Assistenza sanitaria ai detenuti stranieri
9. Ordinamento anagrafico

PREMESSA

Il nostro ordinamento prevede specifiche norme per l'accesso delle persone alcol e tossicodipendenti, in presenza di determinati requisiti, a misure alternative alla detenzione che essenzialmente comporta un programma alternativo.

L'applicazione di tali misure e gli esiti che esse producono, tuttavia rischiano di essere eccessivamente disomogenee sul territorio, in mancanza di criteri univoci di scelta per la loro applicazione e conduzione.

Da un'analisi generale risultano da sviluppare in particolare i seguenti aspetti:

- Il coordinamento e lo scambio di informazioni fra i soggetti che intervengono a diverso titolo nella formulazione e attuazione del programma in misura alternativa
- Congruenza e applicabilità delle normative vigenti nella pratica operativa quotidiana
- L'individualizzazione del programma in misura alternativa in funzione delle specifiche caratteristiche dei singoli beneficiari.
- L'individuazione di criteri univoci per l'accertamento e la certificazione dello stato di alcol/tossicodipendenza

Le novità giurisprudenziali in tema di diritti fondamentali dei detenuti con problematiche di tossico-alcooldipendenza e l'attento monitoraggio da parte del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regione Lombardia in tema di " Disposizioni per contenere e migliorare il trend delle persone negli Istituti penitenziari ", associate alla necessaria collaborazione tra Tribunale di Sorveglianza, Istituti Penitenziari, UEPE del Distretto, Servizi per le Dipendenze del territorio e Comunità terapeutiche esigono la definizione e condivisione di "buone prassi" al fine di rendere più proficua la pratica operativa delle singole aree .

Sia pure in presenza di protocolli operativi finalizzati a facilitare il superamento di queste difficoltà (Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Sorveglianza di Brescia e le direzioni degli Istituti di pena e UEPE del Distretto; **allegato n. 4**) si è ritenuto opportuno istituire un gruppo di lavoro multiprofessionale e interistituzionale che, attraverso un percorso di formazione – confronto e grazie alla partecipazione e contributo del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Brescia, ha elaborato proposte operative raccolte nel presente documento.

Sono state quindi definite queste Linee guida, condivise fra tutte le istituzioni coinvolte, inerenti le modalità di applicazione delle misure alternative in soggetti alcool tossicodipendenti per i quali si ipotizzi l'accesso ad una misura alternativa, ai sensi del DPR 309/90 e del Protocollo sopra citato, con l'obiettivo di migliorare i percorsi in misura alternativa, facilitarne l'accesso e le relative modalità di applicazione.

LE DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'accesso alle misure alternative alla detenzione è disciplinato per gli alcol e tossicodipendenti attraverso norme specifiche, come da **allegato n. 1** e di seguito sinteticamente descritte nei profili fondamentali.

Art 90 legge 309/90 - Sospensione dell'esecuzione della pena

E' decisa su istanza avanzata da detenuti, oppure in libertà o agli arresti domiciliari.

Anteriormente all'udienza del Tribunale, in via provvisoria e solo se il condannato sia detenuto, può essere concessa dal Magistrato di Sorveglianza.

Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata attestante lo stato di tossicodipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di

sostanze, il tipo di programma terapeutico scelto e l'indicazione ove il programma è stato eseguito, le modalità di realizzazione e i risultati conseguiti dal programma stesso (**allegato n. 4**) La sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa più di una volta e la pena di riferimento non può superare anni sei nel residuo oppure anni 4 quando il titolo esecutivo include uno dei reati previsti dall'art. 4 bis dell'Ordinamento Penitenziario.

Art. 94 legge 309/90 Affidamento in prova in casi particolari

E' fruibile da detenuti tossicodipendenti o alcolodipendenti che intendano intraprendere o proseguire uno specifico programma terapeutico individuale.

Viene concesso dal Tribunale di Sorveglianza solo a detenuti con sentenza definitiva, che ne abbiano fatto richiesta dalla detenzione, dalla libertà o dagli arresti domiciliari a seguito di condanna irrevocabile. In caso di intervenuta carcerazione, l'istanza, può essere presentata al Magistrato di Sorveglianza competente.

L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis dell'Ordinamento Penitenziario.

Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcolodipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità ai fini del recupero del condannato (**allegato n. 4**)

Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo e' tenuto a segnalare all' autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma.

Prescrizioni terapeutiche in altre misure alternative e nelle misure di sicurezza non specifiche per alcool-tossicodipendenti

E' possibile che i servizi collaborino rispetto alla definizione di progettualità terapeutico riabilitative per la concessione di altre misure alternative, non specifiche per alcol e tossicodipendenza: Affidamento in prova al servizio sociale art 47/Ordinamento Penitenziario, Detenzione domiciliare art 47 Ter O.P, Ammissione alla semilibertà art 50 Ordinamento Penitenziario (**allegato n. 2**)

Oppure la legge n. 199/2010 (**allegato n. 3**)

Può essere infatti ravvisata da parte della Magistratura di Sorveglianza la necessità di inserire nelle ordinanze di concessione delle misure alternative previsioni di contatto con i servizi per le dipendenze per accertamenti o monitoraggio rispetto all'uso di sostanze psicotrope.

Anche in questi casi le presenti Linee guida possono costituire lo strumento di riferimento per la gestione congiunta dei programmi terapeutici

INTRODUZIONE

a) FINALITA' ED OBIETTIVI DELLE LINEE GUIDA

Le presenti Linee Guida perseguono le finalità generali di migliorare i percorsi del trattamento in misura alternativa, attraverso la definizione di una procedura snella ed efficace di accesso da parte del detenuto con diagnosi di alcool tossicodipendenza, condivisa da tutti gli attori coinvolti, in un'ottica di incremento della possibilità di accesso alle misure e di ottimizzazione delle risorse disponibili.

Questa finalità implica un lavoro comune volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:

- Potenziare i rapporti di collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali ed enti in una prospettiva trattamentale integrata e progettuale, promuovendo un approccio di sistema che faciliti la collaborazione
- Migliorare il sistema territoriale di offerta con l'obiettivo di una effettiva individualizzazione dei percorsi terapeutici in un 'ottica di equità, appropriatezza, efficacia e sostenibilità
- Rendere più omogenei i criteri e le procedure di applicazione delle misure alternative, con il supporto di strumenti standardizzati comuni

b) METODOLOGIA DI LAVORO ADOTTATA

E' stato costituito un Gruppo di lavoro multiprofessionale ed interistituzionale che è giunto all'elaborazione delle presenti Linee guida frutto di un processo che ha attraversato diverse fasi:

- Un percorso di formazione –confronto-elaborazione che ha adottato una metodologia partecipativa utilizzando come strumenti di analisi la valutazione delle priorità rispetto ad una lista di criticità, la presentazione di casi clinici, brainstorming d'aula e soprattutto interviste a testimoni privilegiati quale il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Brescia, oltre alla raccolta ed analisi di protocolli e strumenti in uso nei servizi.
- Una fase di raccolta dei diversi contributi del gruppo utili alla stesura del presente documento.

c) DESTINATARI DELLE MISURE ALTERNATIVE

Possono accedere alle misure alternative, previste dalle norme, i soggetti alcol-tossicodipendenti italiani o stranieri anche irregolari in possesso dei requisiti giuridici e socio-sanitari richiesti per presentare istanza di misura alternativa alla detenzione.

VALUTAZIONE DI PRIMO LIVELLO DEI SOGGETTI ELEGGIBILI/ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI ACCESSO A CARATTERE GIURIDICO –SOCIO-SANITARIO

Il Protocollo del Tribunale di Sorveglianza di Brescia sopra citato, associato alle recenti Circolari del PRAP Regione Lombardia, in merito a "Disposizioni per contenere e migliorare il trend delle persone negli Istituti penitenziari", introducono nuove esigenze; si è ritenuto opportuno pertanto costituire un **Gruppo di lavoro integrato**, con composizione variabile e flessibile, rappresentato dall'ufficio Matricola dell'Istituto, educatori penitenziari, operatori SERD e UEPE con la funzione primaria, attraverso incontri periodici, di introdurre

specifici livelli organizzativi, di seguito descritti, ai fini dell'applicazione di una procedura operativa snella ed efficace.

Si demanda ad una successiva valutazione la verifica dell'ipotesi di predisposizione di idoneo strumento informatico di supporto che permetta la condivisione degli elementi conoscitivi essenziali tra le diverse Unità Operative dell'Istituto di seguito specificati.

Valutazione dei potenziali beneficiari: elementi conoscitivi essenziali

Il compito di individuare i detenuti con condanna definitiva attiene all'Istituto penitenziario che predispone:

1. **Elenco dei soggetti con condanna definitiva** in possesso quindi dei requisiti legali di accesso
2. Segue, per i requisiti socio-sanitari, la valutazione dell'equipe di osservazione e trattamento coordinata dall'educatore penitenziario, integrata con gli operatori delle Dipendenze presenti presso l'Istituto e l'UEPE (per i programmi territoriali in provincia di BG mentre è in fase di definizione la procedura per le altre province).

Questa prima valutazione permette la formulazione di:

3. **Elenco** di detenuti che contiene tutti gli **elementi conoscitivi ESSENZIALI**:

- Dati socio-anagrafici
- Pena effettiva da scontare (allo stato delle informazioni in possesso) con specificazione del residuo pena
- Prima carcerazione /Prima Misura Alternativa (o motivi di eventuali revoche)
- Provenienza (dalla libertà o da altri Istituti penitenziari)
- Conferma diagnostica di alcool-tossicodipendenza
- Presenza di eventuale comorbilità Psichiatrica
- Valutazione del Programma Terapeutico di recupero in corso
- Analisi della tipologia del Programma Terapeutico alternativo proposto
- Operatore/i di riferimento del caso

Il protocollo del Tribunale sopra citato prevede inoltre di predisporre la **relazione comportamentale allargata** con riferimento:

- A qualunque procedimento con condannati detenuti per pene inflitte fino ad un anno (non per pene residue fino ad un anno), salvo diversa valutazione del Magistrato di Sorveglianza competente
- Per le istanze formulate ai sensi della legge 199 /2010

Le indicazioni operative prevedono inoltre di attribuire un valore ponderale al possesso delle seguenti condizioni:

- Grado di motivazione dimostrato da elementi oggettivi
- Prima carcerazione

- ❑ Prima misura alternativa (oppure valutazione della tipologia ed esito di eventuali misure precedenti)
- ❑ Presenza di comorbidità psichiatrica o importanti patologie sanitarie
- ❑ Avere figli minori con mantenimento della patria potestà
- ❑ Avere giovane età
- ❑ Avere lavoro stabile
- ❑ Scadenza della disponibilità in Comunità Terapeutica

Questo coordinamento organizzativo permetterebbe di individuare gli interventi migliori e più utili per il progetto individuale, impedendo sovrapposizioni e duplicazioni di intervento o, al contrario, che siano lasciati inevasi bisogni fondamentali.

VALUTAZIONE DI PRIMO LIVELLO

GRUPPO DI LAVORO INTEGRATO
(Ufficio matricola, Educatori Penitenziari, SERD Carcere, UEPE)

ELENCO SOGGETTI CON CONDANNA DEFINITIVA
a cura dell'Istituto Penitenziario

VALUTAZIONE EQUIPE DI OSSERVAZIONE E TRATTAMENTO dell'Istituto Penitenziario
+
SERD CARCERE
+
UEPE

ANALISI ELEMENTI CONOSCITIVI ESSENZIALI

- ✓ Dati socio-anagrafici
- ✓ Posizione giuridica con specificazione del residuo pena
- ✓ Prima carcerazione /Prima Misura Alternativa (o motivi di eventuali revoche)
- ✓ Conferma diagnostica di alcool-tossicodipendenza
- ✓ Presenza di eventuale comorbidità Psichiatrica
- ✓ Valutazione Programma Terapeutico di recupero in corso
- ✓ Analisi della tipologia del programma terapeutico alternativo proposto
- ✓ Operatore/i di riferimento del caso

ELABORAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO

GLI ATTORI COINVOLTI E LE SPECIFICHE COMPETENZE

Nel percorso di concessione e gestione delle misure alternative per alcool-tossicodipendenti sono coinvolte molteplici istituzioni e servizi diversi, ciascuno con compiti specifici.

La Magistratura di Sorveglianza

E' la Magistratura cui compete la decisione sulla concessione, prosecuzione, modifica e revoca delle misure alternative alla detenzione e, tra queste, quelle riferite in modo specifico a persone alcol/tossicodipendenti. La Magistratura esercita la propria facoltà di decisione fondata sulla circostanziata conoscenza in merito ai presupposti sostanziali, oggettivi e soggettivi, per la concessione e il mantenimento dei benefici, con particolare riferimento alla comprensione degli aspetti correlati alla peculiarità e problematicità dell'iter terapeutico di recupero del detenuto, in congruo bilanciamento con il pericolo di recidiva di reato.

Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE)

Gli uffici per l'esecuzione penale esterna, ricoprono un ruolo importante nell'iter del processo di ammissione alle misure alternative alla detenzione (sia dal carcere che dalla libertà) ed in particolare:

1. Svolgono le indagini socio-familiari; nel caso di detenuti collaborano con l'area trattamentale degli Istituti di Pena all'osservazione del detenuto e alla predisposizione del Programma di trattamento riportato nella relazione di sintesi che verrà trasmessa per l'udienza al Tribunale di Sorveglianza.
2. Propongono all'Autorità Giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai detenuti che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare
3. Prendono in carico, con interventi di sostegno e controllo, i soggetti ammessi alle misure alternative e vigilano sull'esecuzione dei programmi da parte degli stessi, ne riferiscono all'autorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modifica delle prescrizioni o di revoca delle misure.

Nell'esercitare i propri compiti, l'UEPE si coordina con le istituzioni e con i servizi sociali e sanitari operanti sul territorio: in particolare, per i soggetti con problematiche di dipendenza, l'UEPE collabora con i SERD sia in fase *istruttoria* (condivisione del processo di definizione del programma terapeutico, secondo parametri di congruità e appropriatezza alla condizione personale e giuridica del soggetto interessato), sia nel corso dell'*esecuzione della misura alternativa* (collaborazione con i servizi per le dipendenze, responsabili degli interventi terapeutici e riabilitativi, per la realizzazione dei programmi, anche al fine di promuovere l'adattamento della misura penale all'evoluzione del percorso terapeutico, attraverso l'interlocazione costante con il Magistrato di Sorveglianza).

Modalità analoghe di collaborazione avvengono nel caso di programmi territoriali con attivazione dei servizi sociali comunali territorialmente competenti.

Si segnala nello specifico la Circolare del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Regione Lombardia N ° 29721 del 15.04.2015 recante "Priorità inerenti alla collaborazione tra Istituti penitenziari e UEPE circa l'attività di osservazione e trattamento delle persone in esecuzione penale intramuraria" secondo la quale la richiesta di indagine socio-familiare NON andrà inviata agli UEPE nel caso siano state acquisite informazioni dal SERD interno e/o dai Servizi territoriali e si ipotizzi un programma comunitario .

Gli Istituti penitenziari

Le equipe di osservazione e trattamento degli Istituti penitenziari intervengono nel caso di misure alternative richieste dai detenuti. Sono costituite dal personale dell'amministrazione penitenziaria incaricato del caso e, in particolare, dagli educatori, dagli assistenti sociali dell'UEPE, da personale di polizia penitenziaria, da esperti psicologi e dal Direttore dell'Istituto, che le presiede.

Le equipe svolgono attività di osservazione della personalità e di elaborazione di un programma individualizzato di trattamento nei confronti di tutti i detenuti (ai sensi dell'art. 13 L. 354/75). Nel caso di soggetti con problematiche di alcool/tossicodipendenza che intendano intraprendere programmi riabilitativi in misura alternativa, le equipe, integrate dagli operatori del SERD carcere, rappresentano il primo livello di accoglienza, di valutazione della richiesta e di elaborazione di una proposta trattamentale extra-muraria da presentare alla Magistratura di Sorveglianza.

I Servizi per le dipendenze

I servizi per le Dipendenze, ricevuta da parte del detenuto la richiesta di accedere a misura specifica, provvedono alla valutazione della stessa sotto il profilo sociosanitario, alla valutazione diagnostica e relativi accertamenti, alla certificazione di alcool-tossicodipendenza, alla definizione del programma terapeutico individualizzato, alla dichiarazione di idoneità dello stesso.

In fase esecutiva il SERD territoriale provvede agli interventi terapeutici e riabilitativi previsti dal programma, alla valutazione periodica dell'andamento del programma stesso per quanto concerne il versante sociosanitario, compresi i relativi accertamenti, collaborando nel corso di tutto il programma, in maniera concordata ed integrata, con l'UEPE e con gli altri servizi coinvolti.

Per i detenuti stranieri irregolari e i cittadini italiani senza fissa dimora fare riferimento alle normative vigenti (**allegato n. 8: ASSISTENZA SANITARIA** e **allegato n. 9 : ORDINAMENTO ANAGRAFICO**)

I Servizi di Salute mentale

Collaborano, secondo indicazioni normative e protocolli concordati, alla definizione ed attuazione del programma terapeutico in tutti quei casi in cui si ravvisi la compresenza di condizioni di alcool o tossicodipendenza e problemi di natura psichiatrica (Doppia Diagnosi), lungo tutto il percorso che va dall'accesso (riconoscimento diagnostico, scelta e definizione del programma) alla conclusione del programma stesso, svolgendo gli interventi di competenza con modalità condivise.

I servizi accreditati

Sono gestiti dal privato sociale e costituiscono una parte significativa delle risorse a disposizione delle Aziende sanitarie per la realizzazione degli interventi di tipo residenziale e semiresidenziale, previsti dal programma terapeutico individualizzato associato alla misura alternativa; contribuiscono pertanto alla definizione, al monitoraggio e alla valutazione del programma stesso, svolgendo gli interventi di competenza in stretta collaborazione con il SERD territorialmente competente, l'UEPE e con gli altri servizi coinvolti, con modalità concordate e integrate.

I servizi sociali territoriali

I servizi sociali territoriali, svolgono un ruolo essenziale nell'applicazione dei programmi terapeutici in misura alternativa, per quanto concerne in particolare i percorsi territoriali e gli interventi di inserimento sociale e lavorativo: concorrono alla definizione del programma , nella logica della progettazione territoriale integrata e del coinvolgimento attivo della persona ; svolgono funzioni di ascolto, di valutazione della domanda di aiuto e di presa in carico della persona stessa e, dove opportuno e possibile, della famiglia; partecipano in particolare alla costruzione dei percorsi personalizzati di inclusione sociale e socio lavorativa.

In particolare, sviluppano le loro competenze in relazione ai seguenti aspetti:

- Situazione abitativa
- Marginalità socioculturale
- Disagio socioeconomico
- Esclusione socio- lavorativa
- Disagio e disfunzionalità nelle relazioni familiari
- Marginalità e povertà della rete sociale

PERCORSO OPERATIVO

Il Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Sorveglianza di Brescia e le Direzioni degli istituti penali e UEPE del Distretto sopra citato, ha introdotto elementi nuovi rispetto alle usuali procedure di accesso ai programmi in misura alternativa, facilitandone il percorso operativo.

a) PROCEDURE E CRITERI PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO:

Le istanze seguono le indicazioni del Protocollo di cui l'allegata modulistica costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso (**allegato n. 4** modulistica) .

b) LE TAPPE PER L'AFFIDAMENTO IN PROVA art 94 DPR 309/90 DAL CARCERE

All'Ingresso in Istituto carcerario **VISITA MEDICA** del servizio sanitario penitenziario

DICHIARAZIONE PROBLEMI DI ALCOOL-TOSSICODIPENDENZA da parte del soggetto

VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE A CURA DEL SERD Carcere

DIAGNOSI e produzione di **CERTIFICAZIONE** secondo DM 186/90 ; DSM V

RICHIESTA da parte del soggetto **DEL PROGRAMMA** ART 94 DPR 309/90

VERIFICA DEI REQUISITI legali a cura dell' istituto penitenziario

VERIFICA DEI REQUISITI SOCIO SANITARI previsti dall' ART. 94

+

PRODUZIONE DI CERTIFICAZIONE DI IDONEITA'

del Programma Terapeutico (con specifica se di tipo Territoriale o Residenziale) a cura del SERD

**DEFINIZIONE PROGRAMMA DI TRATTAMENTO IN COLLABORAZIONE
CON EQUIPE DI OSSERVAZIONE** (relazione di sintesi)

+

SERD

+

UEPE

INVIO al Magistrato di Sorveglianza **DELLA DOCUMENTAZIONE** (prevista dall'allegato 4)

AURORIZZAZIONE TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA del programma alternativo proposto

c) VALUTAZIONE DIAGNOSTICA E CERTIFICAZIONE

La valutazione diagnostica multidisciplinare, con idonea certificazione è l'ineludibile base di partenza del percorso individuale. Preliminare alla concessione della misura è la valutazione diagnostica positiva rispetto alla tossico/alcooldipendenza; in base ad essa, viene redatta a cura del SERD la relativa certificazione. Il riferimento normativo a tale proposito è rappresentato dal Decreto del Ministero della Salute n 186/1990 ed ai sensi del DPR 309 /90. La certificazione, atto di valore medico-legale di stretta competenza del medico, secondo i riferimenti normativi sopracitati, si basa su uno o più dei seguenti elementi:

1. Riscontro documentale di trattamenti socio-sanitari per le tossicodipendenze
2. Segni di assunzione abituale delle sostanze psicotrope
3. Sintomi fisici e psichici di intossicazione in atto
4. Sindrome di astinenza in atto
5. Presenza di sostanze stupefacenti o loro metaboliti nei liquidi biologici e/o nei tessuti

La modifica secondo la L. 49/2006 prevede inoltre che la certificazione attesti lo stato di tossicodipendenza e/o di alcoldipendenza e la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale.

Mancando tuttavia nella normativa la definizione dei limiti temporali ed essendo oggi cambiata la fenomenologia dei consumi, molto diversificata per tipologia e modalità di uso, la certificazione viene attualmente associata all'indicazione dei criteri diagnostici psico-sociali del sistema nosografico DSM V o ICD IX o ICD X.

Il nostro modello certificativo (**allegato n. 5**) presenta i criteri del DM 186/90 ed ai sensi del DPR 309/90 associati ai criteri clinici del DSM V

d) DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA TERAPEUTICO ED ATTESTAZIONE DI IDONEITA'

Effettuata la valutazione diagnostica e prodotta la relativa certificazione, occorre pervenire alla definizione del programma terapeutico, tenendo conto che il percorso riabilitativo include, ed integra tra loro, le aree sanitaria, psicologica, sociale e che la costruzione della motivazione al cambiamento ne costituisce un elemento fondamentale.

Dovrà quindi essere prodotta l'attestazione di idoneità del programma, di competenza del Servizio per le Dipendenze.

Questo passaggio richiede di:

- Considerare le caratteristiche specifiche del beneficiario (condizioni psicofisiche, anamnesi tossicologica, risorse personali e ambientali, storia penale) e le prospettive prevedibili a fine pena, soprattutto per gli stranieri, al fine di delineare obiettivi concretamente percorribili ed un programma ad essi adeguato.

- Concordare il programma con l'utente, definendo obiettivi raggiungibili, in funzione delle risorse disponibili.
- Condividere l'attestazione di idoneità del programma con il SERD territorialmente competente, titolare del programma di monitoraggio alla scarcerazione.
- Dettagliare il programma sia per quanto riguarda obiettivi di breve/medio/lungo termine e relativi indicatori di verifica, sia rispetto alle risorse individuate.

Criteri di indirizzo al programma terapeutico personalizzato

E' necessario operare un'effettiva personalizzazione del programma, ai fini della sua efficacia, rifuggendo da ogni standardizzazione.

I criteri per la valutazione dell'idoneità fanno riferimento in prima battuta al discrimine tra programma residenziale e programma territoriale.

Criteri condivisi di indirizzo verso un Percorso Terapeutico Residenziale sono:

- Necessità di una stabilizzazione psico-fisica in ambiente controllato
- Necessità di un'approfondita valutazione psico-diagnostica in ambiente controllato
- Non sussistono livelli di autonomia e risorse, personali e di contesto, sufficienti per la sostenibilità di un progetto territoriale
- Necessità di acquisire consapevolezza critica e capacità di revisione dei propri comportamenti

Criteri condivisi di indirizzo verso un Percorso Terapeutico Territoriale sono:

- Si reputa idoneo un intervento farmacologico e monitoraggio tossicologico di tipo ambulatoriale
- Sussistono sufficienti livelli di autonomia e risorse personali e di contesto adeguate a sostenere un programma ambulatoriale
- E' possibile l'implementazione del programma con idonee forme di accompagnamento e di supporto

Nell'ambito del percorso è possibile inoltre integrare fasi di intervento residenziale con fasi di trattamento territoriale previa condivisione ed approvazione della Magistratura di Sorveglianza

Sia i programmi territoriali che quelli residenziali avranno i seguenti obiettivi terapeutici:

- Astinenza dall'uso di sostanze psicotrope e controllo del craving per le stesse
- Valorizzazione delle risorse personali, familiari e sociali
- In particolare il coinvolgimento della famiglia costituisce un elemento fondamentale del progetto terapeutico ed una risorsa insostituibile. Al pari è utile attivare le risorse partecipative ed associative presenti nel territorio.
- Valorizzazione e sviluppo del capitale sociale individuale e delle competenze lavorative, attraverso interventi finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo.
- Revisione critica rispetto al reato
- Raccordo con la Magistratura di Sorveglianza: è necessario che la Magistratura sia informata e coinvolta in tutte le fasi del percorso, mantenendo il necessario equilibrio tra il fine riabilitativo e quello sanzionatorio della misura

e) MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Ciascun percorso è gestito come un processo di accompagnamento per obiettivi graduali e supportato da un accurato monitoraggio periodico effettuato con idonei strumenti ed indicatori utili per la valutazione in termini di risultato e per l'analisi di eventuali eventi critici

Per la valutazione viene suggerita la SCHEDA DI MONITORAGGIO (SMAT) – Scheda di Monitoraggio per l’Affidamento Terapeutico (**allegato n. 7**).

La gestione degli eventi critici

E' necessario che gli eventi critici che possono portare a una interruzione del percorso (trasgressioni gravi alle regole del programma, violazioni di prescrizioni o commissione di reati) vengano immediatamente gestiti dai Servizi competenti con il supporto degli strumenti di monitoraggio e valutazione adottati, individuando se possibile correttivi di progetto o percorsi alternativi.

Tali eventi dovranno essere comunicati tempestivamente alla Magistratura dagli operatori, secondo obbligo normativo, attraverso idonea relazione su quanto accaduto per la migliore comprensione del caso.

La segnalazione della ricaduta tossicomana, nello specifico, deve essere corredata da un preciso ed esauriente commento tecnico inerente a se e a quanto detta violazione abbia inciso negativamente nel processo di cura.

f) CONCLUSIONE DEL PERCORSO IN MISURA ALTERNATIVA

La valutazione conclusiva del programma consiste in una valutazione complessiva, multiprofessionale, rapportata agli obiettivi specifici che erano stati posti e ai risultati raggiunti, effettuata tempestivamente, con il supporto degli strumenti e degli indicatori condivisi, alla conclusione del programma stesso. Anche per la valutazione finale si suggerisce l'utilizzo della stessa scheda di monitoraggio – SMAT sopra citata. La relazione conclusiva sintetizza pertanto l'esito del percorso individualizzato svolto in misura alternativa con la finalità di offrire alla Magistratura gli elementi di valutazione necessari.

LE OPZIONI TERAPEUTICHE

I programmi disponibili possono essere sinteticamente schematizzati in: territoriali, semiresidenziali e residenziali

Sono attuati dai Servizi per le Dipendenze e dai Servizi accreditati. Dove necessario vengono integrati con progetti volti all'inclusione sociale, quali inserimenti lavorativi, inserimenti socio-terapeutici, studio e formazione, progetti integrati per soggetti con disturbi mentali, gruppi AMA etc.

I PROGRAMMI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

Generalmente viene fatto riferimento a strutture presenti nel territorio regionale, per motivi amministrativi ma soprattutto per valorizzare il rapporto con il contesto locale e il sistema dei servizi e per facilitare e migliorare gli interventi volti al reinserimento del condannato nel proprio contesto di vita.

E' opportuno far riferimento alle specificità delle strutture al fine di garantire un percorso adeguato alle caratteristiche del beneficiario sulla base degli elementi caratterizzanti i programmi terapeutici.

E' importante che nella costruzione del programma terapeutico:

- Si consideri il programma residenziale come un segmento del percorso terapeutico complessivo, che necessariamente prevede fasi precedenti all'inserimento e fasi successive alla conclusione della residenzialità
- Si valorizzi, ove possibile, la sperimentazione di percorsi specifici per le persone in misura alternativa

Manca tuttavia al presente la possibilità di consultazione di un data base regionale costantemente aggiornato, contenente le disponibilità di offerta residenziale e semiresidenziale messe a disposizione dai servizi accreditati .

Tale sistema renderebbe più facile e trasparente la pratica operativa di ricerca delle disponibilità per gli inserimenti comunitari.

I PROGRAMMI TERRITORIALI

Per quanto attiene ai programmi territoriali, si ritiene necessario porre all'attenzione alcuni aspetti trasversali, riferiti a tutti gli attori del territorio, di seguito sintetizzati:

- Il problema delle risorse, in particolare a supporto dei progetti di inserimento sociale e lavorativo
- L'adozione di appositi protocolli per superare l'attuale eterogeneità delle prassi
- La sensibilizzazione della Comunità Locale al fine di promuovere un ventaglio di opzioni di trattamento e di supporto
- L'integrazione fra i vari servizi

E' necessario che i programmi di tipo territoriale integrino l'intero spettro dei bisogni della persona, e non siano rivolti solo all'area della patologia. Il programma, infatti, mira al reintegro del soggetto nelle condizioni di "normalità", e deve pertanto verificare l'esistenza di soluzioni nell'ambito delle opportunità presenti in ciascun territorio.

Secondo tale logica, rappresentano importanti reti di implementazione dei programmi territoriali le cooperative di lavoro, le aziende, le realtà del volontariato, delle associazioni e dei servizi culturali, il sistema di offerta residenziale temporanea. Da qui la necessità di conoscere la mappa delle opportunità locali in modo da poter lavorare in sinergia con la rete del territorio.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE LINEE GUIDA

Tenendo conto che le linee guida si configurano come uno strumento dinamico, finalizzato a migliorare i percorsi in misura alternativa e ad ottimizzare il lavoro degli operatori coinvolti nella gestione, si ipotizza la costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale, comprendente i principali rappresentanti, per il monitoraggio dell'applicazione delle stesse con il compito di effettuare una periodica verifica in merito alle criticità rilevate e avanzi proposte di miglioramento.

ALLEGATO 1

Testo aggiornato del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante:

<< Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza >>. (GU n 62 del 15-3-2006 – Suppl. Ordinario n 62)

Articolo 89.

Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici.

Articolo 90.

Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva

Articolo 94.

Affidamento in prova in casi particolari

ALLEGATO 2

Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà (2). L. 26 luglio 1975, n. 354 (1).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 agosto 1975, n. 212, S.O.

(2) Vedi, anche, la L. 10 ottobre 1986, n. 663.

Misure alternative alla detenzione e remissione del debito

Art 47 - Affidamento in prova al servizio sociale.

Art. 47 ter - Detenzione domiciliare .

Art. 50 - Ammissione alla semilibertà.

ALLEGATO 3

LEGGE 26 Novembre 2010 n. 199

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno
(GU 1° Dicembre 2010)

ALLEGATO 4

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BRESCIA E LE DIREZIONI DEGLI ISTITUTI DI PENA E UEPE DEL DISTRETTO (30 ottobre 2014)

MODULISTICA per :

- a. Istanza DI MISURE ALTERNATIVE IN VIA PROVVISORIA E DIFFERIMENTO DELL'ESECUZIONE DELLA PENA
- b. Istanze di AFFIDAMENTO IN PROVA IN CASI PARTICOLARI O DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA

ALLEGATO 5

CERTIFICAZIONE (ai sensi del DM 186/90 ; ai sensi del DPR 309/90 e secondo criteri del DSM V)

ALLEGATO 6

TABELLA DATI

AFFIDAMENTO IN CASI PARTICOLARI ART 94 DALLA DETENZIONE ripartiti per CITTADINANZA
anno 2015 Tabella n. 1

ESITI ISTANZE DI AFFIDAMENTO ART 94 INVIATE AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BRESCIA
anno 2015 Tabella n. 2

REVOCHE DELL'AFFIDAMENTO ART 94 DALLA DETENZIONE
anno 2015 Tabella n. 3

ALLEGATO 7

SCHEDA DI MONITORAGGIO (SMAT)

Scheda di Monitoraggio per l'Affidamento Terapeutico

ALLEGATO 8

ASSISTENZA SANITARIA AI DETENUTI STRANIERI

ALLEGATO 9

ORDINAMENTO ANAGRAFICO

ALLEGATO 1

Testo aggiornato del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante:

<< Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza >>.

(GU n 62 del 15-3-2006 – Suppl. Ordinario n 62)

Articolo 89.

Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici.

- 1. Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata e' una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, e l'interruzione del programma puo' pregiudicare il recupero dell'imputato. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, il provvedimento e' subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso puo' assentarsi per l'attuazione del programma.*
- 2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che e' in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, la misura cautelare e' sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione e' concessa su istanza dell'interessato; all'istanza e' allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonche' la dichiarazione di disponibilita' all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico e' comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico. L'autorita' giudiziaria, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l'accoglimento dell'istanza all'individuazione di una struttura residenziale .*
- 3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26*

luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale purché non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalità organizzata od eversiva .

5. Nei confronti delle persone di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6. 5-bis. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura .

Articolo 90.

Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva

1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale di cui all'articolo 123, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può altresì sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata già riscossa. La sospensione può essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni .

2. La sospensione della esecuzione non può essere concessa e la relativa domanda è inammissibile se nel periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione. 3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza nonché le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, tranne che si tratti della confisca. La sospensione non si estende alle obbligazioni civili derivanti dal reato .

4. La sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa più di una volta. 4-bis. Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni .

Articolo 94.

Affidamento in prova in casi particolari

1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcoolodipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una azienda unita' sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda è allegata, a pena di

inammissibilita', certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneita', ai fini del recupero del condannato. Affinche' il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo.

2. Se l'ordine di carcerazione e' stato eseguito, la domanda e' presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l'istanza e' ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, puo' disporre l'applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza il magistrato di sorveglianza e' competente all'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni .

3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza puo' anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e 3 . 4. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalita' di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in corso, il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali l'interessato si e' spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, puo' determinare una diversa, piu' favorevole data di decorrenza dell'esecuzione .

5. L'affidamento in prova al servizio sociale non puo' essere disposto, ai sensi del presente articolo, piu' di due volte (abrogato)

6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663. 6-bis. Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del presente articolo l'interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, puo' disporre la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena residua superi quella prevista per l'affidamento ordinario di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

6-ter. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo e' tenuto a segnalare all'autorita' giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorita' giudiziaria ne da' comunicazione alle autorita' competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura .

ALLEGATO 2

L. 26 luglio 1975, n. 354 ⁽¹⁾

Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 agosto 1975, n. 212, S.O.

(2) Vedi, anche, la L. 10 ottobre 1986, n. 663.

Capo VI

Misure alternative alla detenzione e remissione del debito

(commento di giurisprudenza)

47. Affidamento in prova al servizio sociale.

1. Se la pena detentiva inflitta non supera quattro anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare ⁽⁹³⁾.

2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2 ⁽⁹⁴⁾ ⁽⁹⁵⁾.

4. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non può essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta ⁽⁹⁶⁾ ⁽⁹⁷⁾.

5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.

7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza.

9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto ⁽⁹⁸⁾.

11. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa ⁽⁹⁹⁾ ⁽¹⁰⁰⁾ ⁽¹⁰¹⁾.

12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l'articolo 54, comma 3 ⁽¹⁰²⁾ ⁽¹⁰³⁾.

- (93) La Corte costituzionale, con sentenza 4-11 luglio 1989, n. 386 (Gazz. Uff. 19 luglio 1989, n. 28 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 47, primo comma, così come sostituito dall'*art. 11, L. 10 ottobre 1986, n. 663*, nella parte in cui non prevede che nel computo delle pene, ai fini della determinazione del limite dei tre anni, non si debba tener conto anche della pena espiata. Per l'interpretazione autentica del comma 1 dell'art. 47, vedi l'*art. 14-bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306*.
- (94) La Corte costituzionale, con riferimento alla disposizione precedente alla sostituzione disposta dall'*art. 3, L. 27 maggio 1998, n. 165*, con sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 569 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1989, n. 52 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, terzo comma, nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, il condannato possa essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale se, in presenza delle altre condizioni, abbia serbato un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2 dello stesso articolo.
- (95) Comma così sostituito dall'*art. 2, L. 27 maggio 1998, n. 165*.
- (96) Comma così sostituito dall'*art. 2, L. 27 maggio 1998, n. 165*.
- (97) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-28 luglio 1999, n. 375 (Gazz. Uff. 4 agosto 1999, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 4, come sostituito, da ultimo, dall'*art. 2 della legge 27 maggio 1998, n. 165*, sollevata in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 101 e 112 della Costituzione, e dell'*art. 47-ter, comma 1-quater*, aggiunto dall'*art. 4 della predetta legge n. 165 del 1998*, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 17-29 dicembre 2008, n. 446 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2009, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 4, come sostituito dall'*art. 2 della legge 27 maggio 1998, n. 165* sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
- (98) La Corte costituzionale, con sentenza 15-29 ottobre 1987, n. 343 (Gazz. Uff. 4 novembre 1987, n. 46 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del decimo comma dell'art. 47 nella parte in cui - in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova - non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova.
- (99) Comma così modificato dall'*art. 4-vicies semel, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
- (100) Articolo prima modificato dall'*art. 4, L. 12 gennaio 1977, n. 1* (Gazz. Uff. 18 gennaio 1977, n. 15), dall'*art. 7, L. 13 settembre 1982, n. 646* e dall'*art. 4-bis, D.L. 22 aprile 1985, n. 144*, e poi così sostituito dall'*art. 11, L. 10 ottobre 1986, n. 663*. In relazione al testo precedentemente in vigore, la Corte costituzionale aveva emesso due sentenze: con la prima (sent. 12-13 giugno 1985, n. 185) aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo in questione nella parte in cui non consentiva che valesse come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale, in caso di annullamento dei provvedimenti di ammissione; con la seconda (sent. 3-6 dicembre 1985, n. 312) aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del medesimo articolo nella parte in cui non prevedeva che valesse come espiazione di pena il periodo di affidamento al servizio sociale, nel caso di revoca del provvedimento di ammissione per motivi dipendenti dall'esito negativo della prova.
- (101) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-24 giugno 1997, n. 199 (Gazz. Uff. 2 luglio 1997, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma dodicesimo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.
- (102) Comma aggiunto dall'*art. 3, L. 19 dicembre 2002, n. 277*. Vedi, anche, l'art. 4 della stessa legge.
- (103) La Corte costituzionale, con sentenza 5-16 marzo 2007, n. 78 (Gazz. Uff. 21 marzo 2007, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 47, 48 e 50, ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative da essi previste.

47-ter. Detenzione domiciliare.

01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall' articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-*bis* della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all' articolo 99 del codice penale (106).

1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:

a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente (107);

b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;

e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia (108).

1.1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall' articolo 99, quarto comma, del codice penale, può essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera tre anni (109).

1-*bis*. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-*bis* e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall' articolo 99, quarto comma, del codice penale (110).

1-*ter*. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare (111).

1-*quater*. Se l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta può disporre l'applicazione provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1-*bis*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4 (112)(113).

2. [La detenzione domiciliare non può essere concessa quando è accertata l'attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata o di una scelta di criminalità] (114).

3. [Se la condanna di cui al comma 1 deve essere eseguita nei confronti di persona che trovasi in stato di libertà o ha trascorso la custodia cautelare, o la parte terminale di essa, in regime di arresti domiciliari, si applica la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 47] (115).

4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare (116).

4-*bis*. Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale (117).

5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun

onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.

6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.

7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-*bis* (118) (119).

8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo (120).

9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca (121).

9-*bis*. Se la misura di cui al comma 1-*bis* è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura (122).

(106) Comma così premesso dall'*art. 7, L. 5 dicembre 2005, n. 251* (Gazz. Uff. 7 dicembre 2005, n. 285), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(107) La Corte costituzionale, con sentenza 10-12 giugno 2009, n. 177 (Gazz. Uff. 17 giugno 2009, n. 24 - Prima Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'*art. 47-ter*, commi 1, lettera *a*), seconda parte, e 8, nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'*art. 385* del codice penale al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dal comma 2, dell'*art. 47-sexies*, sul presupposto, di cui all'*art. 47-quinquies*, comma 1, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

(108) L'*art. 4, L. 27 maggio 1998, n. 165*, ha sostituito il comma 1 con gli attuali commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*. Successivamente l'*art. 7, L. 5 dicembre 2005, n. 251* (Gazz. Uff. 7 dicembre 2005, n. 285), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha così sostituito il comma 1 con gli attuali commi 1 e 1.1. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 24 novembre-5 dicembre 2003, n. 350 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2003, n. 49 - Prima serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità della lettera *a*) del presente comma, nella parte in cui non prevedeva la concessione della detenzione domiciliare anche nei confronti della madre condannata, e, nei casi previsti dalla lettera *b*) del presente comma, del padre condannato, conviventi con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante. La stessa Corte, con riferimento al testo vigente prima della sostituzione disposta dall'*art. 4, L. 27 maggio 1998, n. 165*, con sentenza 4-13 aprile 1990, n. 215 (Gazz. Uff. 18 aprile 1990, n. 16 - Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità dell'*art. 47-ter*, primo comma, n. 1, nella parte in cui non prevedeva che la detenzione domiciliare, concedibile alla madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, potesse essere concessa, nelle stesse condizioni, anche al padre detenuto, qualora la madre fosse deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.

(109) Gli attuali commi 1 e 1.1 così sostituiscono il comma 1 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, L. 5 dicembre 2005, n. 251* (Gazz. Uff. 7 dicembre 2005, n. 285), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(110) L'*art. 4, L. 27 maggio 1998, n. 165*, ha sostituito il comma 1 con gli attuali commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*. Successivamente l'*art. 7, L. 5 dicembre 2005, n. 251* (Gazz. Uff. 7 dicembre 2005, n. 285), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha così sostituito il presente comma 1-*bis*.

(111) L'*art. 4, L. 27 maggio 1998, n. 165*, ha così sostituito il comma 1 con gli attuali commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*.

(112) L'*art. 4, L. 27 maggio 1998, n. 165*, ha così sostituito il comma 1 con gli attuali commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*.

(113) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 giugno-1° luglio 2005, n. 255 (Gazz. Uff. 6 luglio 2005, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 47-ter*, comma 1-*quater*, introdotto dall'*art. 4 della legge 27 maggio 1998, n. 165*, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27 e 32 della Costituzione.

(114) Comma abrogato dall'*art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 152*.

(115) Comma abrogato dall'*art. 4, L. 27 maggio 1998, n. 165*.

(116) Comma così modificato dall'*art. 4, L. 27 maggio 1998, n. 165*. Vedi, anche, il comma 8 dell'*art. 1, L. 26 novembre 2010, n. 199*.

(117) Comma aggiunto dall'*art. 17, D.L. 24 novembre 2000, n. 341*. Vedi, anche gli artt. 18 e 19 dello stesso decreto e il comma 8 dell'*art. 1, L. 26 novembre 2010, n. 199*.

(118) Comma così modificato dall'*art. 4, L. 27 maggio 1998, n. 165*.

(119) La Corte costituzionale con sentenza 16-24 maggio 1996, n. 165 (Gazz. Uff. 29 maggio 1996, n. 22, Serie speciale), aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della precedente formulazione dell'*art. 47-ter*, primo comma, numero 3, e settimo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

(120) La Corte costituzionale, con sentenza 10-12 giugno 2009, n. 177 (Gazz. Uff. 17 giugno 2009, n. 24 - Prima Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'*art. 47-ter*, commi 1, lettera *a*), seconda parte, e 8, nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'*art. 385* del codice penale al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dal comma 2, dell'*art. 47-sexies*, sul presupposto, di cui all'*art. 47-quinquies*, comma 1, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

(121) Articolo aggiunto dall'*art. 13, L. 10 ottobre 1986, n. 663*. Pertanto, la Corte costituzionale, con sentenza 6-19 novembre 1991, n. 414 (Gazz. Uff. 27 novembre 1991, n. 47 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'*art. 47-ter*, nel testo introdotto dall'*art. 13 della L. 10 ottobre 1986, n. 663*, nella parte in cui non prevede che la reclusione militare sia espiata in detenzione domiciliare quando trattasi di «persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali». Con sentenza 5-13 giugno 1997, n. 173 (Gazz. Uff. 18 giugno 1997, n. 25 - Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'*art. 47-ter*, ultimo comma, nella parte in cui fa derivare automaticamente la sospensione della detenzione domiciliare dalla presentazione di una denuncia per il reato previsto del comma 8 dello stesso articolo.

(122) Comma aggiunto dall'*art. 4, L. 27 maggio 1998, n. 165*.

50. Ammissione alla semilibertà.

1. Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 4-*bis*, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4-*bis* può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena ⁽¹³⁰⁾ ⁽¹³¹⁾.

3. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.

4. L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società.

5. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiato almeno venti anni di pena ⁽¹³²⁾.

6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semi-libertà può essere altresì disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si applica l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile ⁽¹³³⁾.

7. Se l'ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà di cui all'ultimo comma dell'*articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431* ⁽¹³⁴⁾.

(130) Comma prima sostituito dall'*art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 152* e poi così modificato dall'*art. 5, L. 27 maggio 1998, n. 165* e dalla lettera *b*) del comma 27 dell'*art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94*.

(131) La Corte costituzionale, con sentenza 7-18 aprile 1997, n. 100 (Gazz. Uff. 23 aprile 1997, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 50*, comma 2, terzo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. La stessa Corte, con altra sentenza 8-10 marzo 2008, n. 338 (Gazz. Uff. 15 ottobre 2008, n. 43, 1^a Serie speciale), ha dichiarato

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 2, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

(132) La Corte costituzionale con ordinanza 12-20 luglio 1995, n. 337 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, quinto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.

(133) Comma così sostituito dall'*art. 5, L. 27 maggio 1998, n. 165*.

(134) Articolo così sostituito dall'*art. 14, L. 10 ottobre 1986, n. 663*. Successivamente, la Corte costituzionale, sentenza 5-16 marzo 2007, n. 78 (Gazz. Uff. 21 marzo 2007, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 47, 48 e 50, ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative da essi previste.

Allegato 8

L'assistenza sanitaria ai detenuti stranieri

Il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), la circolare 24 marzo 2000, n. 5, contenente indicazioni applicative delle disposizioni in materia sanitaria dello stesso, e soprattutto il D.Lgs. 230/1999 **prevedono che la tutela della salute dei detenuti e degli internati di cittadinanza straniera rientri nella competenza del Servizio Sanitario Nazionale**; tale normativa dopo aver affermato parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi, **prevede l'iscrizione obbligatoria al SSN di tutti i cittadini stranieri, in possesso o no del permesso di soggiorno, ivi compresi i detenuti in semilibertà o usufruenti di misure alternative alla pena (Art. 1 c. V, D.Lgs. 230/99); i cittadini stranieri in esecuzione penale risultano altresì esclusi dal sistema di compartecipazione alla spesa per le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale (Art. 1 c. VI, D.Lgs. 230/99).**

L'art. 18 (Rimborso delle spese per prestazioni sanitarie) del R.P. conferma tale disposizione e dopo aver vietato alcuna forma di compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale, da parte di detenuti e internati, stabilisce al secondo comma che "I detenuti o internati stranieri, apolidi o senza fissa dimora iscritti al servizio sanitario nazionale, ai sensi della vigente normativa, ricevono l'assistenza sanitaria a carico del servizio sanitario pubblico nel cui territorio ha sede l'istituto di assegnazione del soggetto interessato".

Il "Progetto obiettivo" approvato con decreto 21 aprile 2000 (Approvazione del progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario) individua, tra le principali aree di intervento nell'ambito della sanità penitenziaria, "l'assistenza sanitaria alle persone immigrate detenute". Il decreto premette anzitutto come molti di tali soggetti "vengono a contatto per la prima volta nella loro vita con un sistema sanitario organizzato solo all'ingresso in carcere" e sottolinea l'importanza di un propedeutico momento di conoscenza delle caratteristiche e quindi delle condizioni di salute della popolazione immigrata, ai fini di un efficace intervento migliorativo di tali condizioni.

La Legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), cosiddetta Bossi- Fini, in punto non ha modificato nulla.¹

Terminata la carcerazione valgono le regole di seguito descritte.

Assistenza sanitaria agli stranieri (non detenuti)

La **condizione amministrativa degli stranieri** si differenzia a seconda che siano iscritti o non iscritti al Servizio Sanitario regionale. Gli stranieri possono essere **comunitari**² (provenienti da **Paesi appartenenti alla Unione Europea**³) o **non comunitari e per questi ultimi se regolari o irregolari** (senza permesso di soggiorno: mai avuto o scaduto e non rinnovato).

La **legislazione sanitaria** italiana, in adempimento a quanto previsto dall'art.32 della Costituzione, prevede la garanzia del diritto alla salute per le persone straniere presenti nel nostro Paese, indipendentemente dalla loro condizione amministrativa. Il sistema sanitario quindi assiste e cura, nelle strutture pubbliche e in quelle private convenzionate, anche i cittadini stranieri che, per

¹ Fonte: [http://www.ristretti.it/areestudio/salute/inchieste/ferrari/quarto.htm#L'assistenza ai detenuti stranieri](http://www.ristretti.it/areestudio/salute/inchieste/ferrari/quarto.htm#L'assistenza%20ai%20detenuti%20stranieri)

² Il cittadino comunitario in possesso dei requisiti che determinano il diritto di soggiorno per periodi superiori ai tre mesi, è tenuto a provvedere all'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente o nei casi in cui viene mantenuta la residenza all'estero, allo schedario della popolazione temporanea

³ Dal 2007 i Paesi dell'UE, sono 27: Belgio, Germania ovest, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi (dal 1951), Regno Unito, Irlanda e Danimarca (dal 1973), Grecia (dal 1981), Spagna e Portogallo (dal 1986), Germania est (dal 1990), Austria, Svezia e Finlandia (dal 1995), Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca e Ungheria (dal 2004), Bulgaria, Romania (dal 2007). Vengono inoltre applicati i regolamenti CEE a Svizzera, Islanda, Lichtenstein, Norvegia

diverse ragioni si trovano nel territorio regionale.

Le **modalità di accesso ai Servizi** e di **fruizione delle prestazioni** (gratuite o con compartecipazione alla spesa o a pagamento) dipendono da vari fattori quali il Paese di provenienza, le condizioni di ingresso e di soggiorno e l'esistenza o meno di convenzioni tra l'Italia e il Paese d'origine della persona.

I cittadini stranieri **possono fruire al pari dei cittadini italiani residenti in Italia di prestazioni sanitarie in regime di ricovero o ambulatoriale solo se risultino iscritti al SSN** ed esibiscano una tessera sanitaria in corso di validità e priva di limitazioni.

In tutti gli altri casi si deve inquadrare la situazione ai fini dell'erogazione della prestazione e della corretta individuazione del soggetto tenuto al rimborso delle prestazioni sanitarie ("onere degenza" per i ricoveri e "regime di erogazione" per le prestazioni ambulatoriali).

In pratica è necessario chiedere e verificare tutta la documentazione amministrativa che dovrà necessariamente essere conservata agli atti : Documento d'identità (Carta identità, Passaporto)/dichiarazione di non possesso Documenti che danno diritto all'accesso ai servizi sanitari (Tessera CRS, Tessera TEAM, Formulari, STP, modello estero, allegato 1 e 2, ecc), Dichiarazioni indigenza/esenzioni.

Né le cure urgenti né quelle medicalmente essenziali e necessarie, tra cui rientrano quelle riferite alla cura della tossicodipendenza e alcolodipendenza, sono gratuite.

Anche nel caso di cittadini stranieri extracomunitari presenti sul territorio nazionale non in possesso di iscrizione al SSN e non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, la struttura deve chiedere all'assistito il pagamento per intero della prestazione sia per tossico e alcolodipendenza che per le altre dipendenze.

L'STP serve per ottenere, nell'anonimato del beneficiario, il rimborso delle prestazioni sanitarie erogate dal competente Ministero dell'Interno tramite la Prefettura di Bergamo; può essere rilasciato solo ed unicamente ai cittadini extracomunitari clandestini ed indigenti.

Ha una durata semestrale ed è rinnovabile.

Glossario

STRANIERO In senso stretto, cittadino extracomunitario, come enunciato dall'art. 1 dell'Acquis di Schengen (Decisione 20 maggio 1999, n. 435/1999/CE). I cittadini comunitari non dovrebbero più essere definiti stranieri, ma visto l'uso comune del termine "straniero" nella presente verrà utilizzato per indicare i cittadini sia extracomunitari che comunitari.

INDIGENTE Persona con disponibilità economiche, riferite al reddito dell'anno precedente, inferiori all'importo annuo dell'assegno sociale che viene preso quale riferimento. [Il medesimo criterio è adottato per l'esenzione per reddito dal ticket.]

DICHIARAZIONE D'INDIGENZA

Autocertificazione sottoscritta da persona indigente, consapevole delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci.

La dichiarazione d'indigenza è prevista solo per cittadini stranieri, comunitari (C.S.C.S.) ed extracomunitari, non per i cittadini italiani residenti all'estero.

CLANDESTINO Cittadino extracomunitario non in regola con le norme relative all'ingresso o al soggiorno sul territorio italiano.

Es: non è clandestino un cittadino extracomunitario che risulti:

- titolare di un passaporto che rechi un visto (VISA) valido durante il ricovero,
- titolare di un passaporto che rechi un timbro di uscita dal proprio paese o di ingresso in altro paese non antecedente a tre mesi,
- titolare di un permesso di soggiorno,
- titolare di una ricevuta di richiesta di permesso di soggiorno.

STP

Codice alfanumerico che può essere rilasciato solo ed unicamente ai cittadini extracomunitari clandestini ed indigenti. Serve per ottenere, nell'anonimato del beneficiario, il rimborso delle prestazioni sanitarie erogate dal competente Ministero dell'Interno tramite la Prefettura di Bergamo. Non sostituisce la tessera sanitaria. Non è un documento d'identità. Non ha alcuna validità se non è corredato dalla dichiarazione d'indigenza e dal documento d'identità. Qualora risulti che il titolare del codice STP non soddisfi i requisiti necessari al suo utilizzo, l'originale deve essere ritirato.

MINORE Persona di età inferiore ai 18 anni. In quanto tale non può sottoscrivere autocertificazioni che devono essere rilasciate da chi ne esercita la tutela legale, previa acquisizione di copia del documento d'identità del dichiarante.

CITTADINANZA In termini giuridici la cittadinanza è la condizione della persona fisica (detta cittadino) alla quale l'ordinamento giuridico di uno Stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. La cittadinanza, quindi, può essere vista come uno status del cittadino ma anche come un rapporto giuridico tra

cittadino e Stato. La cittadinanza è un istituto che lega chi ne è investito ad una determinata entità statale mentre la nazionalità non è un istituto giuridico, bensì una nozione sociologica e culturale che può essere comune a cittadini anche di Paesi diversi.

ALLEGATO 9

ORDINAMENTO ANAGRAFICO

Detenuti

Ai sensi dell'art 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente", non deve essere effettuata, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato, l'iscrizione anagrafica nel comune, per trasferimento di residenza, per i detenuti in attesa di giudizio; quindi per i definitivi sì.¹

La normativa sulla residenza²

La richiesta di essere iscritto nell'anagrafe del Comune di dimora abituale, per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, rappresenta un obbligo per ciascun soggetto. Legge anagrafica del 1954, articolo 2 "È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, l'iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'art. 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune di precedente residenza.

L'assenza temporanea dal Comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza. Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo, nel Comune di nascita."

Per quanto riguarda il tema dell'**iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri**, l'art 6 T.U. immigrazione prevede le medesime condizioni del cittadino italiano. A cittadini extracomunitari può essere richiesto in più solo il Permesso di Soggiorno.

I cittadini comunitari circolano legittimamente sul territorio dello stato, ma per essere regolarizzati, se risiedono più di tre mesi, devono avere l'iscrizione anagrafica e a tal fine gli viene richiesto il reddito minimo (pari all'assegno sociale).

Il regolamento anagrafico del 1989 oltre al concetto di **dimora abituale**, fa riferimento alla possibilità per le persone di dimorare temporaneamente in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata continuando ad appartenere alla popolazione residente (**dimora temporanea**).

L'art. 3 comma 2 cita infatti: "" Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata.

L'articolo 8 del Regolamento anagrafico del 1989 prevede esplicitamente che non possa essere effettuata l'iscrizione anagrafica nel comune:

- di persone ricoverate in istituti di cura, di qualsiasi natura, (quindi anche le comunità terapeutiche), purché la permanenza nel comune non superi i due anni; tale periodo di tempo decorre dal giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;
- di detenuti in attesa di giudizio.

La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente (art. 11 del Regolamento anagrafico del 1989) viene effettuata:

¹ <http://www.meltingpot.org/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-30-maggio-1989-n.html>

² I riferimenti legislativi principali per questa materia sono i seguenti:

Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 - Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente;

D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989 - Approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente;

Circolare del Ministero dell' Interno n. 8 del 29 maggio 1995 - Precisazioni sull'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, di cittadini italiani;

Legge n. 94 del 5 luglio 2009 – Disposizioni in materia di pubblica sicurezza.

a) per morte;

b) per trasferimento della residenza in altro comune o all'estero, nonché per trasferimento del domicilio in altro comune per le persone senza fissa dimora;

c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati,

la persona sia risultata irreperibile.

La **cancellazione anagrafica** a seguito di **irreperibilità** accertata tramite il censimento generale della popolazione, ovvero, tramite ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, non è automatica ma deve seguire la procedura prevista dalla Legge n. 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") compresa la comunicazione scritta all'interessato.

La residenza va sempre accertata essendo requisito per poter esigere una serie di diritti in particolare in campo assistenziale e sanitario. Inoltre l'onere del pagamento delle prestazioni è a carico del territorio di residenza (Comune/ATS).

"Gli oneri relativi alle **prestazioni sociali** sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede o, nel caso di soggetti di cui all'art. 6 comma 1 lettere b) e c)³ non iscritti all'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia, a carico del comune in cui la persona assistita dimora al momento dell'inizio della prestazione. Nel caso in cui la persona assistita risulti, al momento dell'inizio della prestazione, cancellata per reperibilità dall'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia e non risulti iscritta nell'anagrafe di altro comune della Lombardia, gli oneri sono a carico del comune di ultima residenza anagrafica"

(Art. 8 Legge regionale 12 marzo 2008, n.3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale")

³ "Accedono alla rete delle unità di offerta sociali:

- α) i cittadini italiani residenti nei comuni della Lombardia e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'UE temporaneamente presenti;
- β) i cittadini di stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti in Lombardia, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- γ) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio della Lombardia, allorchè si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore." (Art. 6 – Accesso alla rete - Legge regionale 12 marzo 2008, n.3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale")

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 1° dicembre 2010

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 26 novembre 2010, n. 199.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il
domicilio delle pene detentive non superiori ad

un anno. (10G0224) Pag. 1



LEGGE 26 novembre 2010 , n. 199

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. (10G0224)

(GU n. 281 del 1-12-2010) - Entrata in vigore del provvedimento: 16/12/2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi

1. Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio».

2. La detenzione presso il domicilio non è applicabile:

a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

d) quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

3. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

4. Se il condannato è già detenuto, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita nei luoghi di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 9, lettera b), del codice di procedura penale, non è consentita la sospensione dell'esecuzione della pena e il pubblico ministero o le altre parti fanno richiesta, per l'applicazione della misura, al magistrato di sorveglianza, secondo

il disposto di cui al comma 5 del presente articolo. In ogni caso, la direzione dell'istituto penitenziario, anche a seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore, trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione. La relazione è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

5. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ma il termine di cui al comma 2 del predetto articolo è ridotto a cinque giorni.

6. Copia del provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero nonché all'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna per gli interventi di sostegno e controllo. L'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna segnala ogni evento rilevante sull'esecuzione della pena e trasmette relazione trimestrale e conclusiva.

7. Nel caso di condannato tossicodipendente o alcolodipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1 può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie per accertare che il tossicodipendente o l'alcolodipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei limiti del livello di risorse ordinario presso ciascuna regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base degli accrediti già in essere con il Servizio sanitario nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis, 51-bis, 58 e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti dagli articoli 47-ter, commi 4 e 4-bis, e 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento è adottato dal magistrato di sorveglianza.

Note all'art. 1

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della

libertà):

«Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso art. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, e 630 del codice penale, all'art. 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'art. 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni .

1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'art. 114 ovvero dall'art. 116, secondo comma, del codice penale.

1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'art. 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'art. 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'art. 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'art. 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli

609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'art. 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.

2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.

3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.

3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.».

- Si riporta il testo degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale:

«Art. 102 (Abitualità presunta dalla legge). - È dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti.

Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive.».

«Art. 105 (Professionalità nel reato). - Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione

di abitudine, riporta condanna per un altro reato, è dichiarato delinquente o contravventore professionale qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'art. 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.».

«Art. 108 (Tendenza a delinquere). - È dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l'incolumità individuale, anche non preveduto dal capo primo del titolo dodicesimo del libro secondo di questo codice, il quale, per sé e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell'art. 133, riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole.

La disposizione di questo art. non si applica se l'inclinazione al delitto è originata dall'infermità preveduta dagli articoli 88 e 89.».

- Si riporta il testo degli artt. 14-bis e 14-ter della citata legge 26 luglio 1975, n. 354:

«Art. 14-bis (Regime di sorveglianza particolare). - 1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:

a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti;

b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati;

c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.

2. Il regime di cui al precedente comma 1 è disposto con provvedimento motivato dell'amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma dell'art. 80.

3. Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare è disposto sentita anche l'autorità giudiziaria che procede.

4. In caso di necessità ed urgenza l'amministrazione può disporre in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, che comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del provvedimento. Scaduto tale termine l'amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via definitiva entro dieci giorni decorsi i quali, senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio decade.

5. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del loro ingresso in istituto, i condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura dell'imputazione, nello stato di libertà. L'autorità giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza all'amministrazione penitenziaria che decide sull'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente art. è comunicato immediatamente al magistrato di sorveglianza ai fini dell'esercizio del suo potere di vigilanza.».

«Art. 14-ter (Reclamo). - 1. Avverso il provvedimento

che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare può essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.

2. Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza in camera di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo.

3. Il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero. L'interessato e l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie.

4. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del capo II-bis del titolo II.».

- Si riporta il testo dell'art. 656 del codice di procedura penale:

«Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive). - 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.

2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato.

4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'art. 277.

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'art. 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.

6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato dal pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta

salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'art. 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'art. 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.

8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.

9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall'art. 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'art. 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;

c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, del codice penale».

10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli

effetti. Agli adempimenti previsti dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.».

- Si riporta il testo dell'art. 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.):

«Art. 94 (Affidamento in prova in casi particolari). - (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-bis, introdotto dall'art. 4-ter del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, come sostituito dall'art. 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663). - 1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un'azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'art. 116. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'art. 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato. Affinché il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del citato decreto legislativo.».

- Si riporta il testo dell'art. 69-bis della citata legge 26 luglio 1975 n. 354:

«Art. 69-bis (Procedimento in materia di liberazione anticipata). - 1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'art. 127 del codice di procedura penale.

2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso.

3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'art. 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'art. 30-bis.

5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'art. 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, può trasmetterla al magistrato di sorveglianza.».

- Si riporta il testo dell'art. 47-ter della citata legge 26 luglio 1975, n. 354:

«Art. 47-ter (Detenzione domiciliare). - 1. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall' art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'art. 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza nè sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all' art. 99 del codice penale .

1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:

a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;

b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;

e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

1.1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall' art. 99, quarto comma, del codice penale, può essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera tre anni .

1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'art. 4-bis e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall' art. 99, quarto comma, del codice penale.

1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.

1-quater. Se l'istanza di applicazione della detenzione

domiciliare è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta può disporre l'applicazione provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4.

2.

3.

4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'art. 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare .

4-bis. Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 275-bis del codice di procedura penale.

5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.

6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.

7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis.

8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell'art. 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso art. .

9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.

9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura.».

- Si riporta il testo dell'art. 51-bis della citata legge 26 luglio 1975, n. 354:

«Art. 51-bis (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà). - 1. Quando durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare speciale o del regime di semilibertà sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il direttore dell'istituto penitenziario o il direttore del centro di servizio sociale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Se questi, tenuto conto del cumulo delle pene, rileva che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 47 o ai commi 1 e 1-bis dell'art. 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'art. 47-quinquies o ai primi tre commi dell'art. 50, dispone con decreto la prosecuzione provvisoria della misura in corso; in caso contrario dispone la sospensione della misura stessa. Il magistrato di sorveglianza trasmette quindi gli

atti al tribunale di sorveglianza che deve decidere nel termine di venti giorni la prosecuzione o la cessazione della misura.».

- Si riporta il testo degli articoli 58 e 58-quater della citata legge 26 luglio 1975, n. 354:

«Art. 58 (Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza). - Dei provvedimenti previsti dal presente capo ed adottati dal magistrato o dalla sezione di sorveglianza è data immediata comunicazione all'autorità provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria;

Art. 58-quater (Divieto di concessione di benefici). -

1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'art. 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell' art. 385 del codice penale.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47-ter, comma 6, o dell'art. 51, primo comma.

3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.

4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni.

5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis, nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.

6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5, l'autorità che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell'imputato.

7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della misura.

7-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'art. 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall' art. 99, quarto comma, del codice penale.».

- Il d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 reca: «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.».

Modifiche all'articolo 385 del codice penale, in materia di evasione

1. All'articolo 385 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: «da sei mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»;
- b) al secondo comma:
 - 1) le parole: «da uno a tre» sono sostituite dalle seguenti: «da due a cinque»;
 - 2) la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei».

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'art. 385 del codice penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 385 (Evasione). - Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da un anno a tre anni.

La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.

Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.

Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita.».

Art. 3

Circostanza aggravante

1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«11-quater. l'aver il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere».

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'art. 61 del codice penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 61 (Circostanze aggravanti comuni). - Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

1. l'aver agito per motivi abietti o futili;
2. l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sè o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
3. l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
4. l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
5. l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
6. l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla

esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;

7. l'aver, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;

8. l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

9. l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

10. l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

11. l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;

11-bis. l'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale;

11-ter. l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione;

11-quater. l'aver il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere.».

Art. 4

Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, concernenti il Corpo di polizia penitenziaria

1. All'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «di cui al comma 213» sono inserite le seguenti: «nonché le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 212»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tale ultimo fine e per assicurare, inoltre, la piena operatività dei relativi servizi, il Ministro della giustizia è autorizzato all'assunzione di personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, nei limiti numerici consentiti dalle risorse derivanti dall'applicazione del comma 212».

2. All'articolo 2, comma 221, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la parola: «, 212» è soppressa.

3. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria).

- 1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso di durata compresa tra sei e dodici mesi, diviso in due cicli. La durata del corso è stabilita, nei limiti anzidetti, con decreto del Ministro della giustizia.

2. Al termine del primo ciclo del corso, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati

conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo ciclo, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedano qualificazione.

3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso e ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio, sono ammessi a ripetere per non più di una volta il secondo ciclo. Al termine di quest'ultimo, sono ammessi nuovamente agli esami finali. Se l'esito è negativo, sono dimessi dal corso.

5. Gli allievi e gli agenti in prova, per tutta la durata del corso, non possono essere impiegati in servizi di istituto, tranne i servizi funzionali all'attività di formazione»;

b) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, siano stati assenti dal corso per un periodo stabilito con decreto del Ministro della giustizia, il quale deve comunque prevedere un periodo maggiore in caso di assenza determinata da infermità contratta durante il corso e, in quest'ultimo caso, la possibilità per l'allievo o l'agente in prova di essere ammesso a partecipare al primo corso successivo alla riacquistata idoneità psico-fisica;».

Note all'art. 4:

- Si riporta il testo dei commi 215 e 221 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2010), come modificati dalla presente legge:

«215. Le risorse derivanti dalla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia di cui al comma 213 nonché le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 212 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, previa verifica della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia e destinate al finanziamento di un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili e al potenziamento dei servizi istituzionali dell'amministrazione giudiziaria, ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tale ultimo fine e per assicurare, inoltre, la piena operatività dei relativi servizi, il Ministro della giustizia è autorizzato all'assunzione di personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, nei limiti numerici consentiti dalle risorse derivanti dall'applicazione del comma 212.».

«221. I risparmi di spesa derivanti dai commi 211 e da 216 a 218, affluiscono al fondo di cui al comma 250, previo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministero della giustizia, ai fini dell'accertamento del relativo ammontare e dell'individuazione della corrispondente riduzione dei pertinenti capitoli, per spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria.».

- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 7 (Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria). - 1. Sono dimessi dal corso:

- a) gli allievi che non superino il primo ciclo;
- b) gli allievi e gli agenti in prova che non siano riconosciuti idonei al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria;
- c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;
- d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, siano stati assenti dal corso per un periodo stabilito con decreto del Ministro della giustizia, il quale deve comunque prevedere un periodo maggiore in caso di assenza determinata da infermità contratta durante il corso e, in quest'ultimo caso, la possibilità per l'allievo o l'agente in prova di essere ammesso a partecipare al primo corso successivo alla riacquistata idoneità psico-fisica;
- e) gli agenti in prova di cui comma 4 dell'art. 6.

2. Gli allievi e gli agenti in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore della scuola.

5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione.».

Art. 5

Relazione alle Camere

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati nonché al numero dei condannati in esecuzione penale esterna.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Alfano, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3291-bis):

Disegno di legge risultante dallo stralcio deliberato dall'aula in data 12 maggio 2010 degli articoli 1, 2 e 10 del disegno di legge n. 3291 d'iniziativa del Ministro della giustizia (Alfano).

Assegnato alla II Commissione (giustizia), in sede referente, il 12 maggio 2010 con pareri delle Commissioni I, V e XII.

Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 12, 18 e 27 maggio 2010; l'8, 9, 10 e 17 giugno 2010.

Esaminato in aula il 5 e 6 luglio 2010.

Assegnato nuovamente alla II Commissione (giustizia), in sede legislativa, il 7 luglio 2010 con pareri delle Commissioni I, V e XII.

Esaminato dalla II Commissione, in sede legislativa, il 13 e 29 luglio 2010 ed approvato il 30 luglio 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2313):

Assegnato alla 2^a Commissione (giustizia), in sede referente, il 4 agosto 2010 con pareri delle Commissioni 1^a, 5^a e 12^a.

Esaminato dalla 2^a Commissione, in sede referente, il 21, 22, 23 e 29 settembre 2010; il 5, 6 e 20 ottobre 2010.

Esaminato in aula il 28 ottobre 2010 ed il 2 novembre 2010 ed approvato il 17 novembre 2010.



DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE

Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001

SER.D

Responsabile dott.

via

tel fax

PEO:.....@asst-pg23.it.

CERTIFICAZIONE

(ai sensi del D.M. 186/90 ed ai sensi del DPR 309/90 e s.m.i.)

Si certifica che il sig./sig.ra _____

nato/a a _____ (prov) _____ il _____

e residente a _____ in via _____

è risultato positivo secondo :

1. Riscontro di pregressa documentazione clinica
2. Valutazione anamnestica
3. Esame obiettivo
4. Esami ematochimici
5. Esami tossicologici su matrice

urinaria

pilifera

altro

ed è risultato positivo ai seguenti criteri secondo il DSM V in data _____

disturbo da uso di sostanza _____ **di grado lieve**

disturbo da uso di sostanza _____ **di grado moderato**

disturbo da uso di sostanza _____ **di grado grave**

Luogo, _____

Il medico
(timbro e firma)

Nota tecnica

Le patologie da dipendenza e da abuso di sostanze, codificate nel DSM (manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali) e nell'ICD-10 (classificazione internazionale delle malattie), comprendono tutte le condizioni patologiche riferibili al termine generico "tossicodipendenza" o "alcoldipendenza", definite con la parola anglosassone onnicomprensiva "addiction".

SCHEMA DI MONITORAGGIO (SMAT)

Schema di monitoraggio per l'affidamento terapeutico

Nome e cognome compilatore	
Servizio di appartenenza del compilatore	
Data di compilazione	___ / ___ / _____
Periodo di osservazione	
Operatori e servizi di riferimento dell'utente -Gruppo di lavoro sul caso	

Codice identificativo dell'utente	
Provincia di residenza	
Data di inizio della misura	___ / ___ / _____
Data di presunta conclusione dell'esecuzione	___ / ___ / _____
Si tratta di un affidamento sul territorio o in comunità?	<input type="checkbox"/> Territorio <input type="checkbox"/> Comunità
Si tratta di un affidamento provvisorio o definitivo?	<input type="checkbox"/> Provvisorio <input type="checkbox"/> Definitivo
Si tratta di un affidamento dal carcere o dalla libertà?	<input type="checkbox"/> Dal carcere <input type="checkbox"/> Dalla libertà

Area	Controlli	Esito
Salute psico-fisica	1. Qual è l'esito dei controlli tossicologici [urine bisettimanali a valore medico-legale/esame capello/marker di abuso alcolico]?	a. Negativo b. Positivo (occasionale / frequente) c. Non eseguito
	2. Aderisce al programma terapeutico?	a. Sì b. Sì, solo in parte (specificare: _____) c. No d. Non previsto
	3. Sono accaduti episodi quali incidenti, gravidanze, ricoveri, comportamenti a carattere psichiatrico, ...?	a. Sì (Specificare _____) b. No
	4. Si rileva una maggiore richiesta di farmaci/psicofarmaci?	a. Sì b. No
	5. Manifesta comportamenti autolesivi?	a. Sì (Specificare _____) b. No

	6. Sono presenti disturbi del sonno?	a. Sì b. No
	7. Manifesta comportamenti aggressivi fisici o verbali?	a. Sì (Specificare _____) b. No
	8. Si nota iperattività/ipoattività?	a. Sì (Specificare _____) b. No
	9. Ha tendenza a isolarsi?	a. Sì b. No
	10. Ci sono stati cambiamenti nella cura della persona?	a. Sì (Specificare _____) b. No
	11. Manifesta cambiamenti di umore?	a. Sì (Specificare _____) b. No
	12. Manifesta comportamenti o riferisce pensieri bizzarri o stravaganti rispetto alla cultura di appartenenza?	a. Sì (Specificare _____) b. No
Quadro giuridico	13. Ha già fruito di misure alternative terapeutiche	a. Sì b. No
	14. Ci sono state violazioni alle prescrizioni imposte?	a. Sì b. No
	15. Sono sopraggiunti altri provvedimenti giudiziari?	a. Sì b. No
	16. Ha conoscenza della propria posizione giuridica?	a. Sì b. No
	17. Sono in corso delle attività riparative?	a. Sì (Specificare _____) b. No c. Non è previsto
	18. In questo periodo, che tipo di atteggiamento ha nei confronti del reato?	<ul style="list-style-type: none"> • Negativo • Assertivo • Proattivo
Quadro familiare	19. È presente una famiglia?	a. Sì b. No
	20. I familiari sono attivamente coinvolti nelle fasi attuative del programma?	a. Sì b. Sì, solo alcuni c. No d. No, anzi sono di ostacolo/interferiscono
	21. Si sono verificati episodi significativi all'interno del nucleo familiare (es. lutti, separazioni, traslochi, aggressività ...)?	a. Sì (Specificare _____) b. No
	22. Sono giunte segnalazioni di episodi critici da parte di altri servizi?	a. Sì (Specificare _____) b. No
	23. Sono rispettate le indicazioni eventuali del servizio tutela minori?	a. Sì b. No c. Non ha figli /figli maggiorenni
	24. Appare sufficientemente adeguato nel	a. Sì

	ruolo genitoriale?	b. No
	25. Si è verificato un atteggiamento collusivo dei familiari (per esempio di mancata informazione o collaborazione con i servizi) in caso di comportamenti di inosservanza delle prescrizioni?	a. Sì (Specificare _____) b. No
Vita socio-relazionale	26. Riesce a gestire in autonomia gli atti quotidiani della vita nei modi e nei tempi adeguati alle specifiche situazioni di riferimento?	a. Sì b. No c. In parte (specificare _____)
	27. Ha incontri/contatti con persone tossicodipendenti?	a. Sì (esclusi i contesti di cura) b. Non risulta
	28. Ha incontri/contatti con persone con problemi giudiziari?	a. Sì (esclusi i contesti di cura) b. Non risulta
	29. a. <i>Se in programma territoriale o in fase di reinserimento:</i> Frequenta gruppi organizzati, associazioni? b. <i>Se in Comunità:</i> Sviluppa relazioni positive nelle attività di gruppo?	a. Sì b. No a. Sì b. No
	30. Può contare su relazioni affettive significative?	a. Sì b. No
	31. Coltiva interessi e hobbies nel tempo libero?	a. Sì b. No
	32. Sta studiando o frequentando corsi di formazione?	a. Sì b. No
Situazione abitativa	33. Dispone di un'adeguata situazione abitativa (spazio, privacy, igiene, ...)?	a. Sì b. No
Situazione economica e lavorativa	34. Ha un impegno lavorativo?	a. Sì (Se utile, specificare _____) b. No
	35. Dispone di un reddito (da lavoro o da altre risorse) adeguato alle sue esigenze di vita?	a. Sì b. No
Ruolo dei servizi	36. In che misura è adeguato l'atteggiamento del soggetto nei confronti dei servizi?	(min) 1 2 3 4 5 (max)
	37. Considerato il tempo di affidamento trascorso, si valuta che stia avvenendo un miglioramento del livello di benessere dell'affidato?	(min) 1 2 3 4 5 (max)
	38. Quali proposte di miglioramento nell'organizzazione derivano dalla gestione del caso in oggetto? (<i>rispondere a questa domanda in occasione della compilazione dell'ultima scheda di monitoraggio</i>)	